

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-72 del 08/01/2019                                                                                                                                                                                                 |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta S.B.Z. S.r.l. con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), Via per Consandolo n. 9; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di LAVORAZIONI MECCANICHE. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-18 del 03/01/2019                                                                                                                                                                                                |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara                                                                                                                                                                                 |
| Dirigente adottante         | PAOLA MAGRI                                                                                                                                                                                                                       |

Questo giorno otto GENNAIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 25842/2018/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **S.B.Z. S.r.l.** con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), Via per Consandolo n. 9; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **LAVORAZIONI MECCANICHE**.

### LA RESPONSABILE

**VISTA** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie il 01/08/2018, assunta al P.G. dell'Ente al n. 19585 in data 01/08/2018 e successive integrazioni presentate in data 06/08/2018, assunte al protocollo dell'Unione con n. 19936, Pratica SUAP n. 581/2018, trasmessa dall'Ufficio SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota P.G. n. 0020575 del 10-08-2018, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2018/9562 del 16/08/2018, dalla ditta S.B.Z. S.r.l. con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), Via per Consandolo n. 9, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

**CONSIDERATO** che la ditta richiedente effettua l'attività di **LAVORAZIONI MECCANICHE**;

**CONSIDERATO** che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo per lo scarico di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura tramite sistema di subirrigazione e per l'impatto acustico;

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90/120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

**VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

**VISTA** la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

**VISTA** la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

**VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

**VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

**VISTE** le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

#### **VISTI**

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

#### **VISTE** altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

**CONSIDERATO** che con nota di questo ufficio Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2018/10165 del 29/08/2018 si è provveduto a richiedere alla ditta chiarimenti in merito alle attività svolte in azienda in quanto dall'esame della documentazione allegata all'istanza si è riscontrato che nell'officina sono svolte lavorazioni meccaniche dei metalli che potrebbero essere soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in particolare per le attività di trattamento meccanico superficiale dei metalli, in base al consumo complessivo di olio utilizzato annualmente in azienda (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) e ai quantitativi giornalieri di metalli da trattare, oppure anche le attività di pulizia di superfici metalliche con sgrassanti contenenti solventi o alcune tipologie di detergenti in soluzione acquosa o infine anche per attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche;

**RICHIAMATA** la nota dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. Gen n. 0022034 del 29-08-2018, assunta al P.G. di ARPAE in data 30/08/2018 con il n. PGFE/2018/10205 con la quale sono stati trasmessi i seguenti pareri e dichiarazioni:

- Parere favorevole dell'Unione Valli e Delizie - Ufficio Ambiente, sotto il profilo tecnico ambientale, al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante subirrigazione delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici a servizio dell'attività, nel rispetto delle disposizioni contenute nel capitolo 4, paragrafo 4.7 della Delibera di Giunta Regionale 09 Giugno 2003 n. 1053 e delle prescrizioni generali riportate in calce al parere stesso;
- Parere favorevole con prescrizioni dell'Ufficio Ambiente dell'Unione Valli e Delizie dal punto di vista della valutazione dell'impatto acustico relativo alla attività svolte dalla Ditta;
- Certificato di inesistenza della pubblica fognatura Prot. n. 65335 del 10.07.2018, rilasciato da HERA Spa in qualità di gestore del servizio idrico integrato;

**CONSIDERATO** che le integrazioni richieste con la precitata nota ARPAE, SAC di Ferrara, Prot. n. PGFE/2018/10165 del 29/08/2018, pervenute tramite SUAP in data 12/11/2018 e assunte al Prot. Gen. di ARPAE-Ferrara n. PGFE/2018/13715 non sono risultate sufficienti a chiarire gli aspetti riguardanti le emissioni in atmosfera, in particolare per le attività di saldatura svolte all'interno dell'impresa e pertanto con nota PGFE/2018/14831 del 06/12/2018 si è richiesto al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie di predisporre un Preavviso di Diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, così come modificato e integrato dalla L. 15/05, nel quale è stato specificato che:

- *poiché in azienda vengono svolte lavorazioni di **SALDATURA DI OGGETTI E SUPERFICI METALLICHE** che non rientrano fra le attività e impianti elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico), tali attività sono sottoposte ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera e conseguentemente la ditta dovrà dismettere l'attività di saldatura perché non autorizzata, oppure integrare l'istanza di*

*Autorizzazione Unica Ambientale anche per le emissioni in atmosfera con l'indicazione che gli effluenti provenienti dalla saldatura, nonché da eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, dovranno essere captati e convogliati in atmosfera (Vedi D.G.R. n.1769/2010 punto 4.29 - "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" per le attività che non utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura);*

**VISTE** le controdeduzioni predisposte dalla ditta in data 11/12/2018, a seguito del succitato preavviso di diniego (trasMESSO alla ditta con nota SUAP Prot. n.33517 del 10/12/2018), acquisite al protocollo dell'Unione n. 33658 in data 11/12/2018, pervenute tramite nota SUAP P.G. n. 34138 del 14-12-2018 e assunte al Prot. Gen. di ARPAE-Ferrara n. PGFE/2018/15257 in data 18/12/2018, con le quali la ditta ha comunicato che intende rinunciare all'attività di saldatura e di procedere alla dismissione della stessa;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

#### **DATO ATTO**

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all' approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DDG n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento "Manuale Organizzativo" di Arpae;
- che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

## A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dell'ufficio Suap dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta **S.B.Z. S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), Via per Consandolo n. 9, codice fiscale e partita Iva n. 01094600382, per l'esercizio dell'attività di **LAVORAZIONI MECCANICHE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                                                               | Ente Competente |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Acqua                          | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 | Comune          |
| Rumore                         | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11                                      | Comune          |

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

### A) SCARICHI IDRICI

- 1) Lo scarico autorizzato, è quello contrassegnato con la lettera "**S**" sulla planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato A**;
- 2) Il Legale Rappresentante della ditta " S.B.Z. Srl". deve tenere a disposizione degli organi di controllo, i formulari che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi, come indicato nella tabella A della Delibera di Giunta n. 1053 del 09/06/2003;
- 3) Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto sotto la voce **Allegato A**, oltre che descritti nella Relazione illustrativa riguardante la richiesta di autorizzazione allo scarico sul suolo o sugli strati superficiali del suolo mediante subirrigazione di cui all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

- 4) La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 5) Si rammenta che per legge vige l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa IMHOFF e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta; il formulario di trasporto a rifiuto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni;
- 6) Nel caso in cui, in corrispondenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- 7) Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
- 8) E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;
- 9) Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive; in casi di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati;

Si precisa inoltre che:

- Per gli scarichi di acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti che recapitano sul suolo o in corpo idrico superficiale, non sono fissati valori limite di emissione. Vighe comunque il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
- Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa, prima della scadenza della presente autorizzazione o del suo ennesimo rinnovo;
- Le modalità di scarico sul suolo o negli strati superficiali del suolo devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute dell'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
- A norma dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06, gli uffici competenti potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico dei liquami in qualsiasi momento. L'accesso negato agli organi di controllo è sanzionato dall'art. 137 comma 8 del D.Lgs. 152/06;

## **B) IMPATTO ACUSTICO**

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

*Firmato Digitalmente*

La Responsabile del Servizio

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**